



CONVEGNO DI FORMAZIONE SU:

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI: GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

EMPOLI 22.5.2020



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE
IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA CONSIDERAZIONI GENERALI



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CONSIDERAZIONI GENERALI

- **Il Titolo II del Codice Deontologico Forense disciplina i rapporti tra l'avvocato e il cliente e la parte assistita.** Si compone di 15 articoli che regolano le modalità di assunzione, di svolgimento e di cessazione dell'incarico professionale dell'avvocato.
- **Tra queste norme c'è l'art. 37 il quale sanziona il comportamento dell'avvocato che si accaparrì la clientela e cioè che tenga un comportamento contrario alla correttezza nell'acquisire gli incarichi professionali dai clienti o dalle parti assistite.**
- **La norma prevede fattispecie di illeciti tutti tipizzati in condotte specificate che però non esauriscono il novero delle modalità illecite di acquisizione degli incarichi; cioè possono esserci condotte illecite anche oltre a quelle normate tenuto conto che il principio di tipizzazione è rispettato "per quanto possibile", ex art. 3/3 L. P. Può esistere una violazione deontologica sebbene non espressamente prevista quando l'illecito è atipico e siano stati violati i principi generali (CNF 18.9.2019 n. 83).**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CONSIDERAZIONI GENERALI

- La **prima considerazione** da fare è che **la norma mira a tutelare due valori**:
 - **la dignità e il decoro della professione**, vista la sua funzione sociale che attua l'art. 24 Costituzione (diritto di azione e di difesa dei cittadini);
 - **la corretta concorrenza tra gli avvocati** per evitare condotte predatorie.
- L'**art. 3/2 L.P.** prevede che **la professione vada "esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza"**.
- L'esistenza di **questi due valori** è costantemente ribadita dal **CNF** il quale (ex pluribus CNF 28.12.2017 n. 244) sottolinea come questi **siano in correlazione tra loro** poiché quello del rispetto della concorrenza, che un valore in sé e che vale per tutti gli operatori economici, va calato nella realtà peculiare della professione forense che, per la funzione esercitata, ha una dignità e un decoro particolari.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CONSIDERAZIONI GENERALI

- La **seconda considerazione** da fare è che la norma introduce **un illecito di pericolo e non di danno** poiché la condotta dell'accaparratore comporta di per sé l'alterazione della concorrenza tra gli avvocati (Cass. Sez. Un., 11.1.2005 n. 309).
- La **terza considerazione** generale è che, se l'illecito è di pericolo e non di danno, **l'avvocato che commette atti di accaparramento della clientela**, oltre alla violazione deontologica sul singolo caso, è sanzionato perché **compromette** non solo la **l'immagine** propria ma anche e soprattutto quella **dell'intera Avvocatura**, cosa questa che giustifica appunto la pena disciplinare (CNF, 21.6.2018 n. 69).
- Chi viola questo obbligo deontologico infatti non solo viene meno a doveri specifici previsti da singole disposizioni di legge o disciplinari ma **finisce, anche solo in ambito locale, per provocare un clamore mediatico** che inevitabilmente si riflette negativamente sull'intera classe forense (CNF 28.12.2017 n. 244).



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE
IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA LE SINGOLE FATTISPECIE ILLECITE



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – AGENZIE, PROCACCIATORI E DECORO

- Il **primo comma** dell'art. 37/1 del Codice Deontologico Forense fa divieto all'avvocato di **acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o di procacciatori d'affari** o comunque **in modi non conformi a correttezza e decoro**.
- Si ha l'acquisizione di rapporti di clientela tramite **agenzie o procacciatori d'affari** quando **gli incarichi professionali pervengono attraverso canali non consentiti** e cioè **attraverso l'intermediazione di soggetti che**, dietro pagamento di un compenso o comunque dietro qualsiasi utilità, **mettono in contatto l'avvocato anche soltanto con eventuali e potenziali clienti** (CNF 31.12.2009 n. 266), o **impediscono il mandato diretto tra avvocato e cliente** (CNF 12.9.2018 n. 104).
- La **correttezza** e il **decoro** individuano fattispecie atipiche di condotte rilevanti deontologicamente; in questo caso **l'illecito è dato dalle modalità delle condotte stesse e dai mezzi** con cui la clientela è procacciata (CNF 21.12.2009 n. 183).



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI PROVVISORIE E COMPENSI

- Il **secondo comma** dell'art. 37 CDF fa divieto all'avvocato di pagare o anche soltanto di offrire a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi come corrispettivo per la presentazione di clienti o per ottenere incarichi professionali.
- La norma può essere interpretata in due modi differenti tra di loro:
 - o in modo restrittivo, ritenendo che la violazione è commessa solo dall'avvocato che offre o paga compensi per avere presentazioni o incarichi;
 - oppure in modo estensivo, ritenendo che la violazione sia commessa anche dall'avvocato che lui stesso, come terzo, chieda ad altri avvocati di pagare a lui o a terzi da lui indicati, provvigioni o compensi per avere incarichi.
- Cioè, **commette la violazione deontologica** soltanto l'avvocato che, per avere incarichi offra a colleghi o terzi provvigioni o altre utilità o **anche l'avvocato che, titolare di una posizione forte di mercato, si faccia pagare per dare incarichi?**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI PROVVISORIE E COMPENSI

- Con la **prima lettura** si accede a una **interpretazione letterale della norma** e cioè la finalità di avere incarichi professionali, propria di chi non li ha e per averli paga provvigioni o utilità, esclude la illiceità di ogni altro comportamento.
- Con la **seconda lettura** invece si ha una **nozione più ampia di accaparramento di clientela**, intesa come **attività distorsiva del mercato** delle professioni legali.
- Il **CNF ha scelto la seconda soluzione** e quindi ha sanzionato anche **l'avvocato che**, titolare di incarichi, **contatti colleghi** proponendo loro una domiciliazione o una collaborazione **dietro pagamento di un corrispettivo** (CNF 21.7.1999 n. 97).
- Conta il fatto che **l'avvocato titolare di una posizione forte**, con la promessa o la dazione di provvigioni o di altra utilità da colleghi, eventualmente approfittando del loro stato di bisogno, **altera la libera concorrenza** e introduce **elementi distorsivi** nella competizione **tra chi deve essere invece valutato solo per merito**.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI OMAGGI O PRESTAZIONI

- Il **terzo comma dell'art. 37 sanziona l'avvocato che offra omaggi o prestazioni a terzi o che prometta o corrisponda vantaggi per ottenere difese o incarichi.**
- La norma quindi prevede **due diverse condotte dell'avvocato:**
 - **la sola offerta di omaggi e prestazioni a terzi;**
 - **la promessa o la corresponsione di vantaggi a terzi.**
- Anche questo divieto può essere interpretato in **due modi diversi:**
 - **il primo, in modo più estensivo, secondo il quale il divieto di offerta di omaggi o prestazioni a terzi è illecito autonomo e che quindi l'inciso "per ottenere difese o incarichi" si riferisce solo alla promessa o alla corresponsione di vantaggi;**
 - **il secondo, in modo più restrittivo, secondo il quale l'inciso "per ottenere difese o incarichi" si riferisca sia all'offerta di omaggi e prestazioni a terzi sia alla corresponsione di vantaggi (sottinteso a terzi) per ottenere difese o incarichi.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI OMAGGI O PRESTAZIONI

- Cioè, **l'offerta di omaggi o di prestazioni è illecito autonomo in sé** e la finalità dell'ottenimento degli incarichi riguarda solo la promessa o la corresponsione di vantaggi **oppure anche per l'illecito della sola offerta di omaggi e prestazioni è necessario che ci sia la finalità specifica** di ottenimento degli incarichi?
- Con la prima interpretazione avremmo in sostanza **due illeciti**:
 - **uno privo di scopo**, essendo sufficiente la sola offerta di omaggi o prestazioni;
 - **uno di scopo**, essendo necessaria per la promessa e la corresponsione di vantaggi anche la finalità di farlo per ottenere incarichi professionali da terzi.
- Il CNF sembra scegliere **la seconda interpretazione, cioè che l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi da sola non sia sufficiente a integrare l'illecito** ma che occorra la finalità (illecito di scopo) di ottenere difese o incarichi (CNF 12.12.2018 n. 82). Cioè sceglie la soluzione secondo cui l'illecito del terzo comma è sempre di scopo.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI PRESTAZIONI AL DOMICILIO

- Il **quarto comma** dell'art. 37 **sanziona** l'avvocato che **offra**, lui direttamente o per interposta persona, **le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.**
- Anche questa norma si presta a **due diverse interpretazioni**:
 - se per "**utenti**" si intenda **anche i clienti già acquisiti**, e quindi il divieto è quello di offrire prestazioni anche per i clienti presso il loro domicilio;
 - oppure se per "**utenti**" si intenda **solo potenziali clienti** e se quindi per "offerta di prestazioni" si intenda solo la proposta di acquisire clienti e incarichi nuovi.
- La questione non è di poco conto perché, **accedendo all'interpretazione più restrittiva**, e cioè se per utenti si intendono anche i clienti già acquisiti o in fase di acquisizione, **un colloquio presso la sede di una impresa che decide di conoscere un nuovo avvocato anche per valutare di affidargli un incarico sarebbe vietata.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI PRESTAZIONI AL DOMICILIO

- Inoltre, **se l'incontro avviene via skype o con altri mezzi di videoconferenza**, e cioè con le parti presso ciascuna il proprio domicilio, **l'avvocato che, fisicamente è nel suo studio ma che telematicamente raggiunge l'utente nel suo domicilio, commette o meno l'illecito** del divieto di offrire prestazioni a domicilio?
- La **prima interpretazione** (sono utenti anche i clienti già acquisiti o in fase di acquisizione) **non tiene conto dell'evoluzione dei rapporti soprattutto tra imprese e il mercato delle professioni** in genere, comprese quelle legali, che vuole che sia il professionista a raggiungere sempre più il cliente presso il suo domicilio.
- Il **CNF sceglie la seconda interpretazione** (4.10.2019 n. 93); quindi **la prestazione professionale resa al domicilio dei clienti già acquisiti**, anche se per altri incarichi, (es. esame di nuovo incarico), **non costituisce illecito deontologico**. Lo stesso è se l'avvocato svolge presso il cliente prestazioni su incarichi già conferiti.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LE SINGOLE FATTISPECIE – OFFERTE DI PRESTAZIONE PERSONALIZZATA

- Il **quinto comma** dell'art. 37 del CDF **sanziona** l'avvocato che **offra**, senza che sia stato invitato a farlo, **una prestazione professionale personalizzata e cioè una prestazione che sia rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.**
- L'illecito è stato interpretato dal **CNF** (10.10.2017 n. 139) come composto necessariamente per la sua configurabilità da **tre elementi di fatto**:
 - **il primo elemento è la natura della persona** che riceve l'offerta di prestazione professionale: deve trattarsi di una persona, fisica o giuridica, **determinata**; quindi l'offerta non deve essere rivolta a un pubblico indistinto;
 - **il secondo elemento è che sia una prestazione personalizzata e cioè calibrata**, e quindi fatta apposta, sulla persona a cui l'offerta dell'avvocato è diretta;
 - **il terzo elemento è che la proposta debba essere relativa a uno specifico affare**, cioè uno specifico incarico che l'avvocato potrebbe svolgere per quella persona.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

LA SANZIONE

- Il **sesto comma** dell'art. 37 **sanziona** la violazione di ciascuno dei divieti di accaparramento della clientela con la **sanzione disciplinare della censura**.
- L'**art. 22 del Codice Deontologico Forense al comma 2, lett. b)** prevede che la sanzione della censura, **nei casi più gravi, possa essere aumentata nel suo massimo con la sospensione dall'esercizio della professione fino a un anno**.
- Il **CNF ha applicato spesso la sospensione alle ipotesi di accaparramento della clientela quando le ha ritenute gravi** e, in questo senso, si segnalano:
 - sospensione dell'attività professionale di mesi tre (**CNF 17.9.2019 n. 74**);
 - sospensione dell'attività professionale di mesi due (**CNF 6.6.2013 n. 89**);
 - sospensione dell'attività professionale di mesi quattro (**CNF 10.12.2007 n. 188**);
 - sospensione dell'attività professionale di mesi tre (**CNF 8.10.2007 n. 136**);
 - sospensione dell'attività professionale di mesi due (**CNF 28.12.2005 n. 186**).



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE
IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA CASISTICA



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- L'accettazione di un incarico professionale che dia diritto a un **compenso onnicomprensivo irrisorio** costituisce accaparramento di clientela, pratica che, di per sé lecita, **sconfina nel disvalore deontologico qualora sia attuata** ricorrendo a modalità non conformi a **correttezza e decoro** (CNF 28.12.2017 n. 244).
- La sentenza da una parte prende atto che, **di per sé**, vista la libertà nella pattuizione del compenso tra cliente e avvocato, **l'accettazione di una compenso irrisorio** costituisce attività lecita ma precisa che, **qualora questa sia realizzata con modalità non conformi a correttezza e decoro**, allora il comportamento è un **mezzo con cui l'avvocato fa un accaparramento di clientela** a danno dei colleghi.
- Si tratta di un **illecito atipico** e non tipizzato che può essere sempre contestato all'avvocato qualora si comporti in modo anticoncorrenziale. **Decisiva è l'entità del compenso. Nulla si potrà rilevare se sarà pattuito il minimo dei parametri.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- Costituisce **illecito deontologico quale accaparramento vietato di clientela**, il comportamento dell'avvocato che **induce il cliente a conferirgli incarico di procedere in giudizio, con la promessa che gli onorari dovuti saranno corrisposti solo in caso di vittoria**, giustificando poi la richiesta di compensi professionali come spese proporzionali al valore della causa e prospettando al cliente di procedere all'impugnazione della sentenza, nell'ipotesi di giudizio di primo grado negativo, ancora una volta gratuitamente (CDD di Perugia 16.12.2015).
- Ancora una volta **il compenso** (in questo caso inesistente) **viene considerato come elemento tale da discriminare il comportamento** dell'avvocato come illecito.
- E' evidente anche in questo caso che **la condotta dell'avvocato**, particolarmente allettante per il cliente, **mira ad alterare la leale concorrenza** che sempre deve sussistere tra gli avvocati in modo che prevalga il merito e non la scorrettezza.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA CASISTICA

- Costituisce **accaparramento di clientela vietato** il comportamento dell'avvocato che **abbia incaricato un investigatore privato con il compito di accertare se alcuni potenziali clienti fossero già provvisti di un difensore** con riferimento ad una controversia di elevato valore economico e, in caso negativo, **anche di suggerire loro l'assistenza legale del predetto avvocato** (CNF 17.9.2019 n. 74).
- Dal precedente risulta che **la figura "dell'agente o del procacciatore" vada intesa in senso atecnico** e cioè non necessariamente un soggetto professionale che svolga le mansioni tipiche dell'agente di commercio o del procacciatore d'affari.
- Quindi **agente o procacciatore può essere anche chi esercita altra professione**, che sia legato quindi all'avvocato da un rapporto di collaborazione professionale diverso dall'agenzia o dal procacciamento di affari **ma che, di fatto, serva all'avvocato per ottenere incarichi** in violazione del divieto dell'art. 37 CDF.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- **L'intermediazione, da parte di un Carabiniere, tra arrestato e difensore, finalizzato alla nomina dell'avvocato, quale difensore di fiducia del soggetto tratto in arresto, costituisce abuso d'ufficio, a prescindere da quale sia il movente intimo che spinge il pubblico ufficiale a tenere quella condotta, in quanto, da tale intermediazione, scaturisce un vantaggio patrimoniale indebito - dato da un rapporto professionale produttivo per l'avvocato di oneri economici e correlativo guadagno - che viola il divieto di accaparramento di clienti previsto dall'art. 19 del Codice Deontologico Forense (nell'articolato all'epoca vigente) e che non è obliterato dall'eventuale ulteriore fine lecito avuto di mira (Cass. Pen. Sez. V, 16.7.2014 n. 41191).**
- **Anche in questo caso la figura dell'agente o del procacciatore è vista in senso atecnico potendo essere di fatto rivestita anche da chi è istituzionalmente preposto all'esercizio di diverse mansioni. Quello che conta è solo il comportamento tenuto.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- **Pone in essere un comportamento disciplinarmente rilevante, perché volto all'accaparramento di clientela, l'avvocato che con telefonate a familiari, con contatti diretti e con distribuzione di biglietti da visita in luoghi di detenzione o di accoglienza di rei e di persone inclini alla delinquenza, in spregio anche alle acquisizioni di nomine per la difesa assunti da parte di altri colleghi, si attivi costantemente per ottenere incarichi professionali (CNF 22.7.1997).**
- **In questo caso è chiaro come la condotta dell'avvocato sia stata sanzionata per non essere stata tenuta con modalità non conformi a correttezza e decoro.**
- **Va anche segnalato come, in questo caso, il comportamento dell'avvocato sia stato sanzionato anche per il fatto che abbia contattato potenziali clienti che già erano assistiti da altri colleghi allo scopo di far saltare il legame fiduciario tra costoro, fare revocare il mandato ai secondi ed assumere la difesa di costoro.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- Costituisce **violazione disciplinare** l'inosservanza dell'espresso divieto per l'avvocato di **offrire, senza esserne richiesto, una prestazione rivolta a potenziali interessati per uno specifico affare** (*Nel caso di specie, il professionista contattava clienti altrui offrendo la propria assistenza legale gratuita per ottenere risarcimento ai sensi della c.d. Legge Pinto, allegando alla comunicazione stessa una procura alle liti da sottoscrivere ed un foglio notizie da compilare*) (CNF 4.10.2019 n. 93).
- Il divieto riguarda la **prestazione personalizzata senza avere avuto una preventiva richiesta da parte del potenziale cliente**. In questo caso l'avvocato si rivolge a una **platea indeterminata di soggetti** con cui possa instaurare rapporti professionali.
- La sanzione è giustificata dal fatto che **la proposta professionale personalizzata è particolarmente suggestiva** perché **previene nei potenziali clienti la ricerca con metodi corretti di altri avvocati** per la tutela legale, **alterando così la concorrenza**.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

CASISTICA

- Costituisce **violazione disciplinare** *la diffusione dell'informazione da parte di un avvocato, anche attraverso siti internet, fondata sull'offerta di prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi simbolici o comunque contenuti bassamente commerciali, in quanto volta a suggestionare il cliente sul piano emozionale, con un messaggio di natura meramente commerciale ed esclusivamente caratterizzato da evidenti sottolineature del dato economico (CNF n. 148 del 6.12.2019).*
- In questi casi **l'avvocato viene sanzionato** non solo perché tiene una condotta non conforme a correttezza e decoro ma **anche perché così facendo compie atti di concorrenza sleale verso i colleghi** causando uno sviamento illecito della clientela.
- L'aspetto economico dell'offerta (**prestazione gratuita o a prezzi simbolici**) è il **cuore del messaggio pubblicitario** perché è quello che fa una maggiore presa sugli interessi dei potenziali clienti e quindi è capace di procacciare illecitamente i clienti.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE
LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- Un **aspetto fondamentale della professione forense**, come di tutte le professioni intellettuali, è quello di **come acquisire nuovi clienti o nuovi incarichi**.
- Occorre fare in modo che **la domanda della tutela dei diritti** (proveniente dalla platea dei possibili clienti) **si incontri con l'offerta dei servizi legali** (proveniente dagli avvocati che quei diritti possono tutelare ex art. 24 Cost.).
- **L'incontro tra domanda e offerta nel mercato dei servizi legali è particolarmente difficile** per il fatto che **l'incarico all'avvocato è strettamente fiduciario** e quindi si basa sulla conoscenza personale che il cliente deve avere del professionista.
- Ma sempre più clienti scelgono in base al curriculum dell'avvocato (PA, banche, assicurazioni, uffici giudiziari, ecc...) e quindi **la competenza dell'avvocato diventa sempre più importante** per il conseguimento di incarichi professionali.
- La recente normativa sulle **specializzazioni può essere un aiuto** in questo senso.



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- **L'art. 9 della Legge Professionale prevede che l'avvocato possa ottenere il titolo di specialista** secondo le modalità previste da uno specifico decreto ministeriale.
- Il titolo di specialista si può conseguire o **frequentando corsi almeno biennali** oppure **per comprovata esperienza professionale** nel settore di specializzazione.
- **I corsi di formazione si terranno presso le facoltà di giurisprudenza** con cui sia il CNF che i Consigli dell'Ordine locali possono stipulare convenzioni.
- Il **titolo di specialista per comprovata esperienza** professionale maturata nel settore di specializzazione è **riservato agli avvocati con almeno otto anni di anzianità** e che abbiano **esercitato la professione in modo assiduo, prevalente e continuativo in uno dei settori di specializzazione negli ultimi cinque anni.**
- **In tutti i casi il diploma di specializzazione è rilasciato e revocato solo dal CNF. Non c'è alcuna riserva di attività professionale per gli avvocati specialisti.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- Il Ministero della Giustizia aveva emanato il **DM 12.8.2015 n. 144**, integrato dal **nuovo testo con parere favorevole del Consiglio di Stato n. 3185 del 5.12.2019**, che ha individuato **10 macroaree** chiamate "**settori di specializzazione**":
 - a) **diritto civile;**
 - b) **diritto penale;**
 - c) **diritto amministrativo;**
 - d) **diritto del lavoro e della previdenza sociale;**
 - e) **diritto tributario, fiscale e doganale;**
 - f) **diritto internazionale;**
 - g) **diritto dell'Unione Europea;**
 - h) **diritto dei trasporti e della navigazione;**
 - i) **diritto della concorrenza;**
 - l) **diritto dell'informazione, dell'informatica e della protezione dei dati personali.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- I primi tre settori di specializzazione (diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo) si dividono poi in vari indirizzi di specializzazione. Cioè per la specializzazione in diritto civile bisogna conseguire il titolo di specialista in:
 - a) **diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;**
 - b) **diritto successorio;**
 - c) **diritti reali, condominio e locazioni;**
 - d) **diritto delle assicurazioni e della responsabilità professionale;**
 - e) **diritto agrario;**
 - f) **diritto commerciale;**
 - g) **diritto industriale;**
 - h) **diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza;**
 - i) **diritto dell'esecuzione forzata;**
 - l) **diritto bancario e dei mercati finanziari.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- Per diritto penale e amministrativo bisogna conseguire il titolo di specialista in:
 - a) **diritto penale della persona, dei minori e della famiglia;**
 - b) **diritto penale della pubblica amministrazione;**
 - c) **diritto penale dell'ambiente, dell'urbanistica e dell'edilizia;**
 - d) **diritto penale dell'economia e dell'impresa;**
 - e) **diritto penale della criminalità organizzata e delle misure di prevenzione;**
 - f) **diritto dell'esecuzione penale.**

- a) **diritto del pubblico impiego e della responsabilità amministrativa;**
- b) **diritto urbanistico e dell'edilizia;**
- c) **diritto dell'ambiente;**
- d) **diritto sanitario;**
- e) **diritto dei contratti pubblici e dei servizi di interesse economico generale;**
- f) **diritto delle autonomie territoriali e del contenzioso elettorale.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

LE NUOVE SPECIALIZZAZIONI

- **L'art. 15 della Legge Professionale prevede che i Consigli dell'Ordine tengano, ex art. 1 lett. c), l'elenco degli avvocati specialisti consultabile pubblicamente.**
- **L'art. 17 del Codice Deontologico Forense consente all'avvocato di pubblicizzare, nei modi consentiti, il titolo di specialista che sia stato regolarmente conseguito.**
- **Il conseguimento del titolo di specialista, il suo mantenimento e la sua corretta pubblicizzazione da parte dell'avvocato, consentirà a lui di distinguersi sul mercato delle professioni legali e faciliterà indubbiamente il suo incontro con la platea di possibili clienti che hanno necessità di quella prestazione professionale.**
- **Non c'è riserva di attività professionale ma, con il tempo, probabilmente i possibili clienti si informeranno e si rivolgeranno sempre più spesso a specialisti.**
- **Specialmente nei centri più piccoli, vista la scarsità della domanda, il decreto sulle specializzazioni favorirà la nascita di associazioni professionali ed STA.**



CONVEGNO DI FORMAZIONE - IL RAPPORTO TRA AVVOCATO E CLIENTE
IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA
LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE!



CONVEGNO DI FORMAZIONE SU:

LA RICERCA DI NUOVI CLIENTI: GLI OBBLIGHI DEONTOLOGICI

IL DIVIETO DI ACCAPARRAMENTO DELLA CLIENTELA

EMPOLI 22.5.2020